

REGOLAMENTO DEI LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA DELL'UNIVERSITA' di PALERMO

Art. 1

Disposizioni generali e finalità dei Laboratori

- 1.1 Per una migliore organizzazione, il Dipartimento istituisce con apposita delibera del C.d.D. *Laboratori* di Ricerca, di Didattica e di Servizio con la finalità di fornire un adeguato supporto alle attività di ricerca, all'espletamento dei servizi conto terzi e a supporto alla didattica. I *Laboratori* non hanno autonomia amministrativa.
- 1.2 Ogni Laboratorio ha la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e alle caratteristiche scientifiche e tecniche di conduzione delle attività, di definire una specifica organizzazione e un regolamento interno, approvato dal C.d.D. In particolare, i *Laboratori* di Servizio sono precipuamente dedicati ad attività di interesse generale dei componenti di Dipartimento e/o ad attività in convenzione con Enti esterni. Nell'ambito delle finalità del Dipartimento, ciascun *Laboratorio* può espletare attività anche diverse rispetto a quella principale (Ricerca, Didattica o Servizio) per la quale è stato istituito.
- 1.3 Per quanto riguarda le prestazioni conto terzi, ogni *Laboratorio* deve fare riferimento anche allo specifico Regolamento di Dipartimento per l'attività conto terzi.
- 1.4 Al fine di un adeguato funzionamento dei *Laboratori*, il Direttore del Dipartimento affida a un Professore o Ricercatore interno la responsabilità della conduzione, anche tenendo conto delle indicazioni fornite da eventuali Sezioni dipartimentali.
- 1.5 L'utilizzo dei *Laboratori* è disciplinato dagli appositi Regolamenti di Ateneo e dal presente Regolamento di Dipartimento.

Art. 2

Compiti del Responsabile del *Laboratorio*

- 2.1 Il Responsabile di Laboratorio ha il compito di gestire le apparecchiature e/o attrezzature del Laboratorio, richiedendo gli interventi di manutenzione e curando i rapporti con le ditte incaricate e/o fornitrici.
- 2.2 Il Responsabile del *Laboratorio* di Ricerca deve gestire i consumi e i costi delle apparecchiature, anche predisponendo un apposito tariffario di utilizzo approvato dal C.d.D. Per quanto riguarda i Laboratori di Servizio e di Didattica le spese relative graveranno sul Dipartimento che le caricherà sugli opportuni capitoli di spesa dopo averne approvata la congruità.
- 2.3 Il Responsabile di *Laboratorio* di Ricerca o di Servizio gestisce gli accessi al *Laboratorio*, anche predisponendo degli appositi Registri di utilizzo, e definendo le relative modalità e tempistiche di utilizzo, tenendo conto prioritariamente delle attività di servizi e ricerca. Nel caso di attrezzature acquistate su progetto, si deve tenere conto in priorità delle attività del progetto. Per i *Laboratori* di Didattica, il Responsabile gestisce gli accessi dando la priorità alle attività di formazione.
- 2.4 Il Responsabile di *Laboratorio* è tenuto a pianificare le attività dello stesso in modo da renderlo qualificante ai fini delle attività istituzionali del Dipartimento.
- 2.5 Il Responsabile di Laboratorio organizza la raccolta dei rifiuti speciali del proprio laboratorio, classificandoli secondo i codici di legge, in attesa che detti rifiuti vengano conferiti alla ditta incaricata dello smaltimento.

Art. 3

Accesso ai Laboratori

- 3.1 L'accesso al *Laboratorio* è consentito a: a) personale docente; b) assegnisti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti; c) studenti regolarmente iscritti; d) eventuali altri collaboratori dei docenti del Dipartimento. Tutti gli utilizzatori del *Laboratorio* dovranno fare richiesta di accesso al Responsabile del *Laboratorio* da cui dovranno essere autorizzati.

- 3.2 Il personale tecnico del Dipartimento può accedere per gli interventi relativi alla sicurezza, installazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti tecnici presenti, previa informativa al Responsabile del *Laboratorio*.
- 3.3 Il regolamento del *Laboratorio* può prevedere il rilascio della necessaria autorizzazione previa compilazione di un apposito modulo firmato dal docente richiedente o, se del caso, dalla persona richiedente (utilizzatore) oltre che dal docente di riferimento con cui il richiedente collabora. Per le attività didattiche la richiesta per gli studenti va fatta dal docente del corso. Il modulo dovrà essere controfirmato per autorizzazione dal responsabile del *Laboratorio* dove verrà svolta la ricerca, l'attività didattica o di servizio.
- 3.4 L'accesso autorizzato al *Laboratorio* presuppone conoscenza e accettazione integrale del presente regolamento, delle norme di sicurezza generali e delle eventuali norme di sicurezza specifiche del *Laboratorio*. Le norme di sicurezza sono esposte in una apposita bacheca interna al *Laboratorio*.

Art. 4

Docente di riferimento di utilizzatori del *Laboratorio*

- 4.1 Il personale docente di riferimento per gli utilizzatori del *Laboratorio* (categorie b,c,d di cui al comma 3.1) è garante delle finalità di ricerca, di didattica o di servizio, è responsabile delle attività che verranno svolte nei *Laboratori* dagli utilizzatori e si impegna a informarli sui contenuti del presente regolamento, prima dell'accesso ai *Laboratori* stessi e del relativo utilizzo delle apparecchiature, attrezzature e impianti.
- 4.2 Il docente di riferimento, in coordinamento e collaborazione con il Responsabile del *Laboratorio*, previa valutazione del livello di competenze possedute sull'uso delle attrezzature disponibili, provvede a informare l'utilizzatore del *Laboratorio* sulle corrette procedure da adottare comprensive degli aspetti concernenti la sicurezza.
- 4.3 L'eventuale "training" degli utilizzatori verrà organizzato dal Responsabile del *Laboratorio* nei modi che riterrà più opportuni anche in relazione alla

complessità della apparecchiatura da usare e alla disponibilità di un riconosciuto esperto locale che faccia da “trainer”.

Art. 5

Apparecchiature, attrezzature, software

- 5.1 È obbligo degli utilizzatori segnalare al responsabile del *Laboratorio* e al personale tecnico interessato eventuali guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature, astenendosi dall'utilizzo prima della verifica sulla natura e entità del malfunzionamento.
- 5.2 È severamente vietato intervenire in qualunque modo sia sulla parte hardware che software delle strumentazioni presenti senza l'autorizzazione del Responsabile del *Laboratorio*.
- 5.3 L'installazione dei programmi deve essere autorizzata dal Responsabile del *Laboratorio* che può chiedere una valutazione di esperti.
- 5.4 Gli utilizzatori sono tenuti a preservare l'ordine e la pulizia all'interno del *Laboratorio*. Le attrezzature presenti nei laboratori non possono essere spostate senza l'autorizzazione del Responsabile del *Laboratorio*.
- 5.5 Le apparecchiature vanno utilizzate rispettando sempre norme e criteri di sicurezza.

Art. 6

Uso e destinazione dei laboratori

- 6.1 In prossimità della porta d'ingresso dei laboratori deve essere esposta una segnaletica specifica che indica il nome del *Laboratorio*, la sua finalità (ricerca, didattica, servizio) e il nome del Responsabile.
- 6.2 L'uso dei laboratori e delle apparecchiature in essi presenti è consentito solo per le finalità di ricerca, di didattica e di servizio del Dipartimento.
- 6.3 Le apparecchiature acquistate nell'ambito di programmi di ricerca locali, nazionali o internazionali, sono destinate alle ricerche dei relativi progetti.

Compatibilmente con le modalità d'uso pattuite con l'ente finanziatore, il titolare dei fondi può renderle disponibili anche agli altri componenti del Dipartimento. Ogni modifica sia nell'hardware che nel software deve essere comunque autorizzata dal titolare del fondo tramite il quale l'apparecchiatura è stata acquistata.

- 6.4 Come detto al comma 1.2, ciascun *Laboratorio* può espletare attività anche diverse rispetto a quelle principali di Ricerca, di Didattica o di Servizio per le quali è stato istituito. I *Laboratori* di ricerca, in particolare, possono essere occasionalmente e/o per periodi prestabiliti destinati ad attività didattiche, previa autorizzazione del C.d.D., sentito il responsabile di *Laboratorio*. Durante l'attività didattica, la responsabilità del *Laboratorio* viene automaticamente trasferita al docente del corso il quale deve curarne la custodia, il rispetto delle norme e il corretto uso delle attrezzature. I docenti che accedono ai Laboratori sono tenuti a segnalare e annotare sul registro della strumentazione eventuali guasti o anomalie rilevate sulle attrezzature. Nel caso fossero rilevate gravi anomalie di funzionamento del *Laboratorio*, il docente è obbligato a darne comunicazione immediata al relativo responsabile.

Art. 7

Norme di Sicurezza

- 7.1 Ai fini dell'applicazione degli aspetti riguardanti la sicurezza del presente regolamento, si applica quanto previsto nella normativa vigente e nei regolamenti d'ateneo.

Art. 8

Norme Finali

- 8.1 Qualora il laboratorio di ricerca non risulti attivo in termini di attività conto terzi, di consulenza e di ricerca, ovvero non risulti qualificante ai fini delle attività istituzionali del Dipartimento, il Dipartimento potrà con delibera propria attribuirgli finalità, attività e responsabilità differenti. Resta inteso che il Dipartimento può in qualunque momento rideterminare finalità, attività e responsabilità dei *Laboratori* in dipendenza delle proprie esigenze e programmazioni.

8.2 Il presente regolamento, approvato in data 4 Marzo 2014 dal Consiglio di dipartimento ed entrato in vigore in data 5 Marzo 2014, può essere modificato con gli stessi termini e modalità dell'approvazione iniziale.